

**Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' -
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31105 del 08/11/2023**

Frutti dovuti dal condividente in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione - Condizioni - Limiti dell'uso del bene comune - Manifestazione di volontà di utilizzo della cosa comune da parte degli altri comproprietari.

In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.